

PROVINCIA DI ANCONA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 3/02/2019

INDICAZIONI PROCEDIMENTO ELETTORALE

In ordine alla presentazione delle liste dei candidati a consigliere provinciale, per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Ancona, per le elezioni (indirette) che si svolgeranno domenica 3 febbraio 2019, si rappresentano di seguito alcune indicazioni relative al corretto svolgimento della procedura elettorale, in particolare alle sottoscrizioni e relative autentiche e alla rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale.

Sottoscrizioni e autentiche

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno sei (6) candidati e da non più di dodici (12) candidati.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della legge n. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto (n. 662) → **necessarie almeno n. 34 sottoscrizioni** (NUMERO MINIMO).

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale (verbale dell'Ufficio Elettorale).

I candidati non possono sottoscrivere la propria candidatura, né quella di altri per la medesima elezione: i candidati alla carica di consigliere della Provincia non possono sottoscrivere le liste, né della propria lista né di altre liste per la medesima elezione.

Per ogni sottoscrittore va indicato il **nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori**. Va altresì indicato il **comune**, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (**sindaco o consigliere comunale**).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da: **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.**

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La presentazione delle sottoscrizioni alle liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale può avvenire, oltre con il foglio principale, anche mediante eventuali fogli separati (rispetto a quello principale): in tal caso si dovrà riportare l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli.

Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Per la prima volta dall'entrata in vigore dell'elezione indiretta del consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge n. 56/2014, trova applicazione la norma relativa alla rappresentanza di genere nelle liste dei candidati a consigliere provinciale.

L'art.1, comma 71, della legge n. 56/2014 prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (60%) del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

In caso contrario, l'ufficio elettorale in sede di verifica delle candidature, riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al comma 71.

Si evidenzia che la lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto (numero 6 candidati) è **inammissibile**.

Per meglio esplicitare le risultanze della proporzione in ordine al numero dei candidati consiglieri nella lista (minimo n. 6 candidati – massimo n. 12 candidati) si rappresenta nella seguente tabella:

NUMERO DEI CANDIDATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER GENERE	POSSIBILI COMBINAZIONI CANDIDATI PER GENERE	
6	3	3	3
7	4	4	3
8	4	4	4
9	5	5	4
10	6	6	4
		5	5
11	6	6	5
12	7	7	5
		6	6